

FAQ

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI TRATTAMENTO ARIA DELLA CITTA' UNIVERSITARIA E DELLE SEDI ESTERNE. – CIG 7632654954.

1) DOMANDE

A) Con riferimento al punto A.1.1.1 dell'art. 18.1 ed all'art. 24 del Disciplinare si chiede l'esperienza pregressa (anni) di ciascun addetto attualmente impiegato alla conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici e reti di teleriscaldamento di potenza nominale superiore a 1 MWt.

B) Con riferimento al punto A.1.1.3 dell'art. 18.1 ed all'art. 24 del Disciplinare si chiede il numero di frigoristi patentati attualmente impiegati.

C) Con riferimento al punto A.1.1.4 dell'art. 18.1 ed all'art. 24 del Disciplinare si chiede l'esperienza pregressa (anni) di ciascun addetto attualmente impiegato alla conduzione degli impianti termici di potenza nominale superiore a 232 kW.

D) Con riferimento all'art. 24 del Disciplinare si chiede prospetto con qualifica, livello, ruolo/mansione, tipologia di impiego (full-time o part-time) e RAL di ciascun addetto attualmente impiegato.

RISPOSTE

A) Il punto A.1.1.1 dell'art. 18.1 del disciplinare di gara richiede la media degli anni di esperienza degli addetti, ivi indicati, evidentemente attualmente presenti, non essendo stato indicato, peraltro, alcun periodo di riferimento.

B) Si conferma che il punto A.1.1.3 dell'art. 18.1 richiede il numero frigoristi attualmente impiegati, non essendo stato indicato, peraltro, alcun periodo di riferimento.

C) Si conferma che il punto A.1.1.4 dell'art. 18.1 richiede l'esperienza pregressa del personale, per la conduzione di impianti termici con potenza termica nominale superiore a 232Kw, attualmente impiegato, non essendo stato indicato, peraltro, alcun periodo di riferimento.

D) Si precisa che nell'art. 24 del disciplinare è stato specificato: <<Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione del contratto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, aggiudicatario e sindacati.>>.

2) DOMANDE

A) In merito a quanto richiesto al punto 7.7.a (pag. 13/47) del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, i requisiti di cui al punto 7.3 lettera e del Disciplinare di gara (tecnici), debbano essere posseduti dalla/e consorziata/e indicata/e quali esecutrici, come previsto dall'art. 47 comma 1 del Codice stesso.

B) In merito ai criteri di attribuzione dei punteggi (Offerta Tecnica) di cui al punto A.1.1 del Disciplinare di Gara (pag. 32/47), si chiede se quanto valutato relativamente ai sotto criteri A.1.1.1., A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4 non possa considerarsi sovrapponibile a quanto richiesto come requisito di partecipazione nell'ambito della documentazione amministrativa (punto 7.3.e); in caso positivo, si chiede se tale aspetto sia coerente con la normativa vigente.

RISPOSTE

A) In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, i requisiti di cui al punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara devono essere posseduti direttamente dal consorzio, come indicato nel punto 7.7 del

disciplinare di gara. Peraltro, l'art. 47 co.1 del Codice si riferisce al differente requisito dell'organico medio annuo.

B) Si rappresenta che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica non si considerano sovrapponibili ai requisiti di partecipazione alla gara, in quanto:

- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.1 viene valutata la media degli anni di esperienza degli addetti ivi indicati, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento al numero delle unità di personale dettagliato nel punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara;
- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.2 viene valutata l'esperienza pregressa del tecnico EGE, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento al numero delle unità di personale dettagliato nel punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara;
- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.3 viene valutato il numero superiore a 4 unità del personale dotato di patentino da frigorista, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento ad un dato numerico pari a 4 unità del medesimo personale;
- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.4 viene valutata l'esperienza pregressa del personale per la conduzione di impianti termici con potenza termica nominale superiore a 232 kW, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento al numero delle unità di personale dettagliato nel punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara.

3) DOMANDA

Siamo a chiederVi cortesemente di specificare i soggetti a cui deve essere intestata la copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 7.2 lettera c) del Disciplinare di gara.

RISPOSTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, il requisito della copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara deve essere posseduto dall'operatore economico. Qualora quest'ultimo sia costituito da più imprese, il requisito in argomento dovrà essere posseduto secondo quanto indicato nei punti 7.6 e 7.7 del disciplinare di gara, in relazione alle diverse tipologie giuridiche, ivi indicate, di possibile composizione dell'operatore economico.

4) DOMANDA

Si chiede chiarimento in merito a quanto indicato nel Disciplinare di Gara, punto 7 lettera i) *"Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione dell'energia alla norma ISO 50001:2011"*.

In assenza di certificazione ISO 50001:2011, è ritenuta valida ed equivalente la presentazione del certificato UNI CEI 11352:2014?

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di Gara, punto 7 lettera i) *"Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione dell'energia alla norma ISO 50001:2011"*.

La norma UNI CEI 11352 è una norma nazionale che prescrive i requisiti minimi che le società devono possedere per essere qualificate Energy Service Company (ESCO).

Le due norme, seppur facenti parte dell'ambito dell'efficienze energetica, non sono equivalenti.

5) DOMANDA

Con riferimento alla gara in oggetto e al requisito previsto al punto 7.3. lettera i) del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che soddisfa il requisito il concorrente che possieda in via alternativa alla ISO 50001:2011 la certificazione UNI CEI 11352:2014.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda n. 4.

6) DOMANDE

A) In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett. e), essendo lo scrivente un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma che tale requisito possa essere posseduto dall'impresa consorziata indicata per l'esecuzione dell'appalto, questo anche in ragione della vigente normativa che all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 prevede che i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati con le medesime modalità previste per tutti gli altri operatori economici, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

B) In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett. i), essendo lo scrivente in iter procedurale per l'ottenimento della Certificazione richiesta ma al momento non ancora in possesso, si chiede se al fine dimostrazione di quanto richiesto, anche in ragione di quanto previsto all'art. 87 del D.Lgs. 50/2016, possa essere presentata la Certificazione UNI CEI 11352:2014, che definisce i requisiti per le società che forniscono servizi energetici.

C) In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 lett. c), essendo lo scrivente un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma che la copertura assicurativa contro i rischi professionali richiesta per un massimale non inferiore a € 6.000.000,00, possa essere dimostrata sommando i massimali della Polizza in possesso del Consorzio con quelli in possesso dall'impresa consorziata indicata per l'esecuzione dell'appalto.

RISPOSTE

A) In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito di cui al punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara deve essere posseduto dal consorzio, che può spendere, oltre al proprio requisito, anche quello delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quello delle consorziate non esecutrici, con computo cumulativo in capo al consorzio, come indicato nel punto 7.7 del disciplinare di gara.

B) Si veda la risposta alla domanda n. 4.

Nell'ipotesi in cui gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere la valutazione di conformità delle proprie misure di gestione dell'energia alla norma ISO 50001:2011, richiesta dal disciplinare di gara, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, per motivi non imputabili ai medesimi, la stazione appaltante, come espressamente specificato nel punto 7.3 lett. i) del disciplinare di gara, ammetterà altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità solo alle condizioni indicate nell'art. 87, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e solo previa dimostrazione dei motivi, non imputabili agli operatori economici offerenti, di impossibilità ad ottenere la valutazione in argomento.

C) In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito di cui al punto 7.3 lett. c) del disciplinare di gara deve essere posseduto dal consorzio, che può spendere, oltre al proprio requisito, anche quello delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quello delle consorziate non esecutrici, con computo cumulativo in capo al consorzio, come indicato nel punto 7.7 del disciplinare di gara.

7) DOMANDA

In conformità all'art. 2.2 del Disciplinare di gara, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: è corretto interpretare che il riferimento all'ultimo triennio indicato ai punti 7.2 lett. b) e 7.3 lett. d) del Disciplinare di gara sia riferibile al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ossia il periodo compreso tra il 10/10/2015 e il 10/10/2018?

RISPOSTA

Il punto 7.2 lett. b) del disciplinare di gara prevede il requisito del fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'Accordo Quadro con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Pertanto, per il requisito in argomento ci si riferisce non agli ultimi tre anni, ma agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, calcolandoli a ritroso dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Il punto 7.3 lett. d) del disciplinare di gara prevede il requisito dell'esecuzione nell'ultimo triennio di un servizio "di punta" analogo a quello del servizio di presidio degli impianti di importo minimo pari ad Euro 500.000,00. In tal caso si conferma che occorre riferirsi all'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 73 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e 2 comma 6 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, occorre riferirsi alla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ossia alla data del 15/10/2018. Pertanto, l'ultimo triennio citato nel punto 7.3 lett. d) del disciplinare di gara si riferisce al periodo compreso tra il 15/10/2015 e il 15/10/2018.

8) DOMANDA

Con riferimento alla gara europea a procedura aperta per la conclusione con un unico operatore economico di un accordo quadro per lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio degli impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria della Città universitaria e delle sedi esterne - CIG 7632654954, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler disporre una proroga dei termini di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. 50/2016 ad oggi fissati per il 15 novembre p.v.

Stante la complessità, l'importanza e l'entità dei servizi oggetto della gara, ed essendo necessaria una attenta analisi per la composizione della compagine idonea a soddisfare e garantire i risultati di efficienza ed efficacia richiesti da Codesta Stazione appaltante nella documentazione di gara, ed al fine di rispondere con soluzioni tecnico-organizzative e tecnologiche idonee al conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, è necessario un congruo periodo di tempo, da spendersi in analisi ed elaborazione delle soluzioni progettuali per l'erogazione dei servizi.

Occorre ricordare che, per questi fini, lo stesso legislatore, nelle procedure aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa, abbia notevolmente privilegiato l'aspetto tecnico rispetto a quello economico (70 punti al requisito tecnico e 30 punti a quello economico).

Fermo quanto sopra, la concessione di un congruo periodo di proroga, almeno di 30 giorni, si porrebbe altresì pienamente in linea con i canoni di massima apertura alla concorrenza che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche e che esigono che la partecipazione sia consentita, effettivamente, al maggior numero possibile di operatori economici, senza aggravare in alcun modo la posizione di Codesta Stazione appaltante che, al contrario, essendoci una maggiore partecipazione e delle offerte tecniche di qualità più elevata, ne guadagnerebbe in qualità ed in economicità del servizio.

RISPOSTA

Si specifica che il numero di giorni fissati per presentare le offerte si ritiene, oltre che conforme alla normativa vigente, congruo in relazione alla complessità dell'appalto. Di fatto gli elementi A1 "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO", A2 "GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA" (ed i conseguenti sub elementi) che saranno oggetto di valutazione, pur se non sono sovrapponibili ai requisiti di partecipazione alla gara, rappresentano proprio eventuali elementi aggiuntivi rispetto ai requisiti per la partecipazione e, pertanto, il numero dei giorni fissati per presentare le offerte è ritenuto congruo per poter essere rappresentati nelle proprie offerte tecniche di gara da parte dei partecipanti.

9) DOMANDA

In merito ai Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara, siamo a chiederVi cortesemente se nei contratti di impiego, da fornire a comprova in copia conforme, possa essere applicato un omissis afferente i dati oggetto di protezione in virtù del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'importo di retribuzione.

RISPOSTA

Si segnala che la produzione di copia conforme dei contratti di impiego attiene ad una fase successiva alla presentazione dell'offerta, in quanto nel punto 7 del disciplinare di gara è espressamente indicato che i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di apposita pending sul sistema stesso. La produzione dei documenti avverrà nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

10) DOMANDE

A) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di tipo misto per la mandante, qualora svolga la prestazione secondaria (lavori), è richiesta una quota in percentuale di partecipazione?

B) In merito a tutti i requisiti di partecipazione ivi inclusi i requisiti di idoneità, di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale sia per i servizi che per i lavori, è richiesta la comprova già in fase di partecipazione alla procedura di gara o, in alternativa, dovranno essere comprovati su richiesta della Stazione appaltante con apertura di apposito pending sul sistema AVCpass?

C) In caso di possesso della certificazione SOA nella categoria e classifica richiesti, è necessario produrre una referenza bancaria?

RISPOSTE

A) Relativamente alla quota in percentuale di qualificazione occorre rispettare quanto indicato nel punto 7.6 del Disciplinare di gara e precisamente: "in caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto, il requisito del possesso dell'attestazione SOA, di cui al precedente punto 7.5 lett. k), deve essere posseduto dalla submandataria del raggruppamento orizzontale nella prestazione secondaria (lavori), o da una impresa consorziata, nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa submandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria."

In vigenza dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, occorre altresì rispettare quanto previsto nel secondo comma di detto art. 92 e precisamente: "le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate."

B) Nel punto 7 del disciplinare di gara è espressamente indicato che i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di apposita pending sul sistema stesso.

Al punto 23 del Disciplinare di gara è altresì indicato: "La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass."

C) No, non è richiesta alcuna referenza bancaria, nel caso di operatore economico stabilito in Italia.

11) DOMANDA

Come riportato all'art. 33 – Piani della Sicurezza dello Schema di accordo quadro e capitolato speciale prestazionale, vista la natura dell'accordo quadro e nell'eventualità che l'aggiudicatario possa far ricorso a subappaltatori o lavoratori autonomi, lo stesso aggiudicatario dovrà farsi carico del coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Pertanto siamo a richiedere copia del Piano della Sicurezza e Coordinamento previsto dall'ente per lo svolgimento delle attività richieste nell'accordo quadro, al fine di poter verificare se le misure aggiuntive che l'aggiudicatario potrà proporre in fase di redazione dell'offerta tecnica possano essere coerenti con quanto espresso dal suddetto PSC.

RISPOSTA

Nell'art.1 "Oggetto dell'Accordo Quadro" dello Schema di Accordo Quadro è riportato quanto segue: "Resta inteso che all'atto della stesura di ogni singolo contratto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria stipulato all'interno dell'Accordo Quadro sarà cura della Stazione Appaltante fornire all'Aggiudicatario la progettazione degli interventi che l'Aggiudicatario dovrà eseguire secondo le condizioni offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo". Si rappresenta, altresì, che il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un elaborato progettuale e come tale sarà fornito dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario, per ogni singolo contratto, insieme a tutti gli altri elaborati progettuali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria che sarà oggetto del contratto stesso.

12) DOMANDA

Siamo a chiederVi cortesemente di **confermarci** che il **possesso della Polizza aziendale RCT/RCO assolve al requisito richiesto dall'art. 7.2 lett. c)** del Disciplinare di gara afferente il "*possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice, della **copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a n. 5 volte l'importo annuo a base di gara riferito al servizio, quindi non inferiore a € 6.000.000,00.***"

RISPOSTA

Il rischio professionale è una copertura assicurativa diversa dalla copertura RCT/RCO, in quanto la polizza di responsabilità professionale si riferisce al danno patrimoniale a terzi originato da errore professionale, mentre la polizza di responsabilità civile (RCT/RCO) esclude i danni di responsabilità professionale.

13) DOMANDE

A) Il DGUE deve essere prodotto solo in formato elettronico, su supporto informatico firmato digitalmente oppure deve essere prodotto anche in formato cartaceo?

B) anche la Dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1 del Disciplinare di gara deve essere prodotta in formato elettronico, su supporto informatico, firmato digitalmente o, in alternativa, deve essere prodotta in formato cartaceo?

RISPOSTE

A) Il DGUE deve essere prodotto solo in formato elettronico, su supporto informatico, firmato digitalmente, come indicato nel punto 13 del disciplinare di gara, visto che non sono prescritte, come necessarie, altre forme di esibizione del documento.

B) L'operatore economico che intende partecipare alla gara potrà decidere se produrre dichiarazioni in modalità cartacea con sottoscrizione autografa ovvero in modalità informatica con firma digitale, poiché nulla è stato prescritto nella lex specialis.

14) DOMANDE

A) Al criterio di valutazione A.1.2.2 "Cronoprogramma annuale dei servizi di manutenzione" si chiede di specificare il cronoprogramma annuale delle manutenzioni impiantistiche (e relative periodicità). Dato il ristretto numero di pagine a disposizione, si chiede se sia sufficiente fornire il dettaglio dei soli miglioramenti introdotti rispetto a quanto riportato nell'Allegato C "Registro delle verifiche di manutenzione impianto", oppure se sia necessario riportare un cronoprogramma esteso contenente tutte le attività richieste e quelle migliorative per ogni mese dell'anno.

B) In riferimento al criterio di valutazione A.2.1.1 "Macchinari con un ridotto impatto ambientale (riduzione dell'emissione di polveri, riduzione inquinamento acustico, risparmio energetico)" si chiede se per "macchinari" si intendano le attrezzature che intende usare l'Offerente per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, oppure se si intendano i macchinari che l'Offerente potrà proporre nell'ambito dei soli interventi di manutenzione straordinaria (caldaie, gruppi frigo, ecc.).

C) In riferimento al criterio di valutazione A.2.1.2 – Sub-Criterio Quantitativo – Pratiche già convalidate dal GSE su efficientamento energetico (per adesione al conto termico 2.0) si chiede se sarà valutato esclusivamente il numero di pratiche indipendentemente dal valore economico e dal pregio tecnico delle opere realizzate. In caso contrario, si chiede che tipologie di informazioni possono essere riportate all'interno del documento.

D) In riferimento al criterio di valutazione A.2.2) "Misure migliorative della sicurezza" si chiede di chiarire se dovranno essere descritte le misure che si intendono adottare nel solo ambito della manutenzione straordinaria (e, in particolare, in quelle attività che prevedono interferenze e, quindi, la redazione di un PSC), oppure se si chiede di descrivere anche le misure adottate nell'ambito della manutenzione ordinaria, facendo quindi riferimento al DUVRI.

E) All'interno del Disciplinare di Gara, all'articolo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" comma e) si richiede di fornire quanto segue: "per le unità di personale di V livello con specializzazione termo-frigoriferi mediante: contratti di impiego, in copia conforme; certificazione di detta specializzazione, in copia conforme; copia conforme del patentino di frigorista e copia conforme della certificazione professionale di poter operare con gas fluororurati (F-Gas) ai sensi del DPR 43/2012". Si chiede di chiarire se per "certificazione professionale di poter operare con gas fluororurati (F-Gas) ai sensi del DPR 43/2012" si intenda la Certificazione d'Impresa e per "patentino di frigorista" la certificazione del singolo operatore.

RISPOSTE

A) Si rappresenta che nella descrizione dei sub-criteri di valutazione, presente nel punto 18.1 del Disciplinare di gara, si precisa che, con riferimento al sub-criterio A.1.2.2, deve essere specificato in offerta il cronoprogramma annuale delle manutenzioni impiantistiche (e relative periodicità) ed eventuali ulteriori attività manutentive con cui il concorrente evidenzia, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio delle periodicità delle manutenzioni impiantistiche.

B) Come indicato nella descrizione del criterio di valutazione A.2.1) l'impresa concorrente dovrà indicare le attrezzature e i macchinari che intende fornire in caso di sostituzione di apparecchiature esistenti, per la

realizzazione dei lavori di manutenzione oggetto di accordo quadro, rientranti nell'ambito della manutenzione straordinaria, secondo la descrizione indicata nell'art. 1 dello Schema di accordo quadro.

C) Si rappresenta che il sub-criterio di valutazione A.2.1.2 è di natura quantitativa, come indicato nella descrizione del medesimo sub-criterio nel punto 18.1 del Disciplinare di gara e come spiegato nel successivo punto 18.2, dove è riportata la formula per il calcolo del punteggio da attribuire al sub-criterio in argomento e dove è possibile rilevare che viene sempre preso in considerazione solo il numero di pratiche, gestite dal concorrente e riguardanti l'efficientamento energetico, che siano state già convalidate dal GSE (per l'adesione al conto termico 2.0 da parte di Stazioni Appaltanti o di privati).

D) Si specifica preliminarmente che il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un elaborato progettuale e come tale sarà fornito dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario, per ogni singolo contratto (insieme a tutti gli altri elaborati progettuali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria che saranno oggetto del contratto stesso). In riferimento al criterio di valutazione A.2.2) "Misure migliorative della sicurezza" si precisa che:

l'impresa concorrente potrà presentare una proposta migliorativa delle proprie condizioni di sicurezza. Tali misure dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle che saranno previste nei relativi PSC. Le misure aggiuntive dovranno essere esplicitate in apposita relazione nella quale saranno indicate e motivate e, ove necessario, accompagnate dalla relativa documentazione, le soluzioni messe in atto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione delle attività di manutenzione. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni e dovrà inoltre essere indicato come tali misure si dovranno coordinare con i singoli PSC che saranno redatti dal coordinatore della sicurezza.

E) Si specifica che all'articolo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" al comma e) "Tecnici" dedicati al presidio, dove è riportato:

"4 unità di personale di V livello con specializzazione termo-frigoriferi aventi ciascuno il patentino di frigorista e certificazione professionale di poter operare con gas fluororurati (F-Gas) ai sensi del DPR 43/2012" è da intendersi

"4 unità di personale di V livello con specializzazione termo-frigoriferi aventi ciascuno il patentino di frigorista con certificazione professionale di poter operare con gas fluororurati (F-Gas) ai sensi del DPR 43/2012".

Pertanto per la comprova del suddetto requisito, dove è riportato:

"per le unità di personale di V livello con specializzazione termo-frigoriferi mediante: contratti di impiego, in copia conforme; certificazione di detta specializzazione, in copia conforme; copia conforme del patentino di frigorista e copia conforme della certificazione professionale di poter operare con gas fluororurati (F-Gas) ai sensi del DPR 43/2012"

è da intendersi

"per le unità di personale di V livello con specializzazione termo-frigoriferi mediante: contratti di impiego, in copia conforme; certificazione di detta specializzazione, in copia conforme; copia conforme del patentino di frigorista con certificazione professionale di poter operare con gas fluororurati (F-Gas) ai sensi del DPR 43/2012".

15) DOMANDA

Siamo a chiederVi cortesemente se è possibile fornire il PASSOE in formato elettronico su supporto informatico firmato digitalmente in alternativa al formato cartaceo.

RISPOSTA

Si è possibile, in quanto all'art. 2 della delibera ANAC n. 157/2016, citata nel punto 15.3.2 del Disciplinare di gara, si precisa: "Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.". Pertanto, non essendo prevista la necessità di modalità specifiche di presentazione del

PASSOE, né nel disciplinare di gara, né nella suddetta delibera ANAC, in esso citata, è possibile fornire detto PASSOE sia in formato elettronico su supporto informatico, firmato digitalmente e sia come documento cartaceo con firma autografa, stante l'esatta equiparazione della firma digitale a quella autografa.

16) DOMANDE

A) In riferimento alla risposta n. 2A delle FAQ, relativa al requisito di cui al punto 7.3 lett. e), essendo lo scrivente un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma che tale requisito possa essere oggetto di avvalimento.

B) In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 lett. c), essendo lo scrivente un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma che la copertura assicurativa contro i rischi professionali richiesta per un massimale non inferiore a €. 6.000.000,00, possa essere dimostrata sommando i massimali della Polizza in possesso del Consorzio con quelli in possesso dall'impresa consorziata indicata per l'esecuzione dell'appalto.

C) Inoltre con la presente, vista la complessità dell'offerta tecnica e l'approssimarsi del periodo feriale, per poter valutare attentamente tutte le condizioni necessarie al fine di proporre un'adeguata offerta, siamo a richiedere una proroga di giorni 30 (trenta) rispetto alla data originaria della scadenza.

RISPOSTE

A) Si conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara può essere oggetto di avvalimento, in quanto non rientra tra i requisiti, per i quali non è consentito l'avvalimento, indicati nel punto 8 del citato disciplinare.

B) Nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si segnala che il requisito di cui al punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara deve essere posseduto direttamente dal Consorzio, come indicato nel punto 7.7 del citato disciplinare.

C) Si rinvia alla risposta della domanda n. 8.

17) DOMANDE

A) In merito alla predisposizione dell'offerta economica, si richiede se l'applicazione di un ribasso unico debba intendersi come un mero rifiuto, considerata l'eterogeneità delle prestazioni oggetto dell'appalto. Difatti, trattandosi di un appalto misto, appare quantomeno improbabile un'analisi economica finalizzata ad esprimere una sola voce di ribasso. In caso di rettifica, si richiede la rimodulazione del modello per la predisposizione dell'offerta economica e delle previsioni di gara.

B) Relativamente al punteggio A.1.1.4 "Esperienza del personale per conduzione impianti termici – pot. Termica nominale superiore a 232 kW" si chiede di confermare che il personale da considerare sia quello così come definito al punto 7.3 e) del disciplinare di gara "2 unità di conduttori di impianti termici (muniti di abilitazione per la conduzione di impianti termici di potenza nominale > 232 kW) che abbiano entrambi il possesso del patentino di I grado per la conduzione di impianti di generazione di vapore ai sensi dell'art. 287 D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni".

C) Relativamente al punteggio A.1.1.1 "Media degli anni di esperienza degli addetto nella conduzione, gestione e manutenzione di impianti termici e reti di teleriscaldamento di potenza nominale superiore ad 1 MWt" si chiede di chiarire a quale personale tecnico dedicato all'appalto (in riferimento al punto 7.3 comma e del disciplinare di gara) faccia riferimento.

D) Relativamente al punteggio A.2.2 "Misure migliorative della sicurezza" sono richieste proposte migliorative rispetto a quelle già previste nel PSC. Si chiede di fornire il PSC in quanto non presente nella documentazione di gara.

RISPOSTE

A) Si conferma il ribasso unico, riferito sia alla prestazione n.1 che alla prestazione n. 2, indicato nel punto 17 del Disciplinare di gara.

B) Relativamente al punteggio A.1.1.4 “ Esperienza del personale per conduzione impianti termici – pot. Termica nominale superiore a 232 kW” si conferma quanto riportato al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara:

“A.1.1.4 – SubCriterio Tabellare

Esperienza del personale per conduzione impianti termici – pot. termica nominale superiore a 232 kW (punteggio massimo: 3 punti)

Esperienza pregressa minore di 5 anni – 0 punti

Esperienza pregressa pari o maggiore di 5 anni – 1 punto

Esperienza pregressa pari o maggiore di 10 anni – 2 punti

Esperienza pregressa pari o maggiore di 15 anni – 3 punti”

C) Relativamente al punteggio A.1.1.1 “Media degli anni di esperienza degli addetti nella conduzione, gestione e manutenzione di impianti termici e reti di teleriscaldamento di potenza nominale superiore ad 1 MWt” si conferma quanto riportato al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara:

“A.1.1.1 – SubCriterio Tabellare

Media degli anni di esperienza di tutti gli addetti nella conduzione, gestione e manutenzione di impianti termici e reti di teleriscaldamento di potenza nominale superiore ad 1 MWt (punteggio massimo: 4 punti)

Esperienza pregressa minore di 5 anni – 0 punti

Esperienza pregressa pari o maggiore di 5 anni – 1 punto

Esperienza pregressa pari o maggiore di 10 anni – 2 punti

Esperienza pregressa pari o maggiore di 15 anni – 3 punti

Esperienza pregressa pari o maggiore di 20 anni – 4 punti”

D) Si rinvia alla risposta D) della domanda n. 14.

18) DOMANDE

A) Con riferimento all'art. 9 del Disciplinare di gara, sulla scorta di quanto prescritto dall'art. 105, comma 3, lett. c bis), del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, secondo cui "non si configurano come attività affidate in subappalto [...] le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto", essendo stati sottoscritti, anteriormente alla data di indizione di codesta procedura di gara, contratti continuativi per l'espletamento dei servizi (o per la fornitura dei beni) oggetto del presente affidamento, si chiede di confermare se:

occorre produrre adeguata prova di tali contratti mediante la produzione di copia già in sede di partecipazione alla presente procedura di gara, ovvero in fase di aggiudicazione;

si rende necessario produrre, con riferimento alle controparti in qualità di prestatori dei servizi (o fornitori dei beni), documentazione di prova in ordine all'insussistenza, a loro carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 già in sede di partecipazione alla presente procedura di gara, ovvero in fase di aggiudicazione.

B) Con riferimento al punto A.2.2 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (punto 18.1 del Disciplinare), si richiede di confermare che le misure migliorative della sicurezza siano da intendersi riferite al D.U.V.R.I. posto a base di gara;

C) Con riferimento al punto A.2.1.2 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (punto 18.1 del Disciplinare), si chiede se, ai fini di una maggiore concorrenzialità, è possibile considerare pratiche convalidate dal GSE relative non solo al conto termico 2.0 ma anche ad altri meccanismi di incentivazione (quali ad esempio conto termico 1.0, titoli di efficienza energetica, ecc.).

RISPOSTE

A) Ai fini della partecipazione alla procedura di gara e ai fini dell'aggiudicazione non occorre produrre alcuna comprova né dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura stipulati con soggetti non subappaltatori di cui all'art. 105 comma 3 lett. c-bis), né dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai soggetti non indicati come subappaltatori.

B) Si rinvia alla risposta D) della domanda n. 14.

C) Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara al paragrafo "18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" con riferimento al punto "A.2.1.2 – SubCriterio Quantitativo – Pratiche già convalidate dal GSE su efficientamento energetico (per adesione al conto termico 2.0)": Sarà valutato il numero di pratiche (Ra) gestite dal concorrente e riguardanti l'efficientamento energetico che siano state già convalidate dal GSE (per l'adesione al conto termico 2.0 da parte di Stazioni Appaltanti o di privati).

19) DOMANDA

Con riferimento all'appalto in oggetto ed esaminati gli atti di gara, Vi chiediamo di concederci una congrua proroga di almeno 40 gg, onde consentirci la predisposizione di una relazione accurata, che risponda in modo ottimale alle esigenze di codesta Azienda.

RISPOSTA

Si rinvia alla risposta della domanda n. 8.

20) DOMANDA

Con riferimento al punto del disciplinare di gara A.2.1.2 – Sub-Criterio Quantitativo – Pratiche già convalidate dal GSE su efficientamento energetico (per adesione al conto termico 2.0). Sarà valutato il numero di pratiche (Ra) gestite dal concorrente e riguardanti l'efficientamento energetico che siano state già convalidate dal GSE (per l'adesione al conto termico 2.0 da parte di Stazioni Appaltanti o di privati), in considerazione del fatto che l'efficientamento energetico viene riconosciuto anche attraverso forme di sostegno diverse dal conto termico 2.0, si chiede se, ai fini del calcolo di Ra si possono considerare anche le pratiche rese in relazione alla realizzazione di sistemi di cogenerazione per i quali sia stata richiesta la qualifica di CAR per il conseguimento dei titoli di efficienza energetica.

RISPOSTA

Si rinvia alla risposta C) della domanda n. 18

21) DOMANDA

Si chiede se è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresе di tipo ORIZZONTALE. In caso affermativo si chiede inoltre di specificare in quale misura debbano essere posseduti, dai componenti del RTI, i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 7.2, 7.3 e 7.5 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA

Non è possibile la partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresе di tipo orizzontale, in quanto la procedura di gara in argomento ha ad oggetto due prestazioni, di cui una principale (servizio) e una secondaria (lavori), come indicato nella tabella n. 1, presente nel punto 3 del Disciplinare di gara.

Pertanto, è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresе di tipo verticale e di tipo misto e, in quest'ultimo caso, è possibile la sussistenza di un raggruppamento orizzontale nella prestazione principale (servizio) e/o nella prestazione secondaria (lavori).

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе di tipo verticale o di tipo misto, l'operatore economico deve possedere i requisiti di partecipazione indicati nel Disciplinare di gara, secondo quanto espressamente dettagliato nel punto 7.6 del medesimo disciplinare, a cui si rinvia.

22) DOMANDE

A) In riferimento al punto A.1.1.1 dell'articolo 18.1 si chiede se è possibile considerare l'esperienza pregressa degli addetti in appalti di conduzione, gestione e manutenzione gestiti in ATI con altre ditte.

B) In riferimento al punto A.1.1.4 si chiede se debba essere considerata l'esperienza di un solo operatore addetto alla conduzione di impianti con potenza superiore a 232 kW.

C) In riferimento al punto A.2.1.2 si chiede se si possano considerare anche le pratiche convalidate dal GSE su impianti fotovoltaici (conto energia) e/o impianti di efficientamento energetico che non hanno richiesto l'espletamento di pratiche al GSE.

RISPOSTE

A) Si rappresenta che la Commissione giudicatrice valuta l'offerta dell'operatore economico e pertanto il sub-criterio di valutazione A.1.1.1 presente nel punto 18.1 del Disciplinare di gara deve intendersi riferito all'operatore economico, non anche ad altri operatori economici con cui il concorrente della gara in argomento ha partecipato, seppure raggruppato in ATI, ad altre procedure di gara.

B) In riferimento al sub-criterio di valutazione A.1.1.4, presente nel punto 18.1 del Disciplinare di gara, si rappresenta che, stante la genericità del termine "personale", sarà valutata l'esperienza del personale per la conduzione di impianti termici – pot. termica nominale superiore a 232kW, sia se detto personale sia coincidente con un solo soggetto e sia se detto personale sia costituito da più soggetti.

C) Si rinvia alla risposta C) della domanda n. 18.